

TRIBUNALE DI TRANI

Sezione Fallimentare

RICORSO PER LA RISTRUTTURAZIONE

DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

CON ISTANZA DI SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE ESECUTIVE PENDENTI

Per il sig. GALASSO Paolo, nato a Trani il 26/02/76 (GLSPLA76B26L328G) e della sig.ra DI CHIANO Matilde, nata a Trani il 04/03/75, (DCHMLD75C44L328U), entrambi residenti a Trani in via Sant'Annibale Maria di Francia, n. 80 ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Nicola Ulisse (LSSNCL69M07L328F) in Trani a Piazza della Repubblica, n. 14, dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in calce al presente atto, PEC: *nicola.ulisse@pec.ordineavvocatitrani.it*.

Premesso che

1) I ricorrenti sono debitori ai sensi dell'art. 1 del Capo I del CCI e si trovano nelle condizioni di cui al successivo art. 2 dello stesso Codice e, come previsto dall'art. 67 CCI, possono proporre il piano per la ristrutturazione dei debiti del consumatore;

2) A tal fine, in data 4/6/24, hanno presentato dinanzi all'O.C.C. di Trani la domanda per l'avvio della procedura di sovraindebitamento con la prescritta documentazione e chiesto la nomina del Gestore per la Crisi.

3) La relativa istanza è stata protocollata al n° 40/2024.

4) In data 18/6/24 l'O.C.C. ha nominato come gestore della crisi l'Avv. Valentina Cosmai, con studio in Bisceglie a Via F.lli Bandiera, n. 4, la quale accettava l'incarico.

5) Con l'assistenza del sottoscritto difensore, i ricorrenti hanno incontrato l'Avv. Valentina Cosmai a cui hanno rappresentato il proprio stato di difficoltà economico-finanziaria e fornito la documentazione e le informazioni richieste.



6) Il Gestore della Crisi, svolti i dovuti accertamenti, esaminata l'intera documentazione e ricevuta la proposta di ristrutturazione dei debiti da parte degli odierni istanti, ha elaborato la propria relazione che ha depositato presso l'O.C.C. in data 26/9/24 e che, a sua volta, quest'ultimo ha trasmesso al sottoscritto difensore in data 29/10/24.

7) A seguito della precisazione del credito, resa dai Cherry Bank e Regione Puglia, in data 2/12/24 il Gestore della Crisi ha inviato allo scrivente difensore l'integrazione della relazione del 26/9/24.

8) Nella relazione il Gestore della Crisi dà atto di aver valutato le cause che hanno portato i ricorrenti nella situazione di sovraindebitamento, nonché verificato la sussistenza dei presupposti di legge per accedere alla procedura di ristrutturazione.

9) A tal fine, quanto ai **requisiti oggettivi e soggettivi**, ha rilevato che i coniugi Galasso Paolo e Di Chiano Matilde non versano in nessuna delle condizioni ostative per l'accesso al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e, in particolare, non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge delega 155/2017 così come attuata dal Dlgs. n. 14/2019 aggiornato al Dlgs. 83/2022 e al D.L. n. 73/2022, convertito in L. 122/2022. Ha, altresì, precisato che nei cinque anni precedenti alla richiesta di ammissione alla presente procedura, i ricorrenti non hanno posto in essere atti di alcun genere che possano qualificarsi in frode ai creditori.

10) Alla luce di ciò, il Gestore della Crisi ha ritenuto che i ricorrenti abbiano i requisiti per essere ammessi alla procedura di ristrutturazione dei debiti, atteso che versano in stato di grave squilibrio economico-finanziario tale da renderli insolventi e incapaci di far fronte alle obbligazioni assunte, soprattutto, senza che possa addebitarsi di aver determinato lo stato di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

11) In particolare, visto l'art. 280 CCI, è emerso che i debitori: a) non sono stati condannati con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o altri delitti



compiuti in connessione con l'esercizio di attività d'impresa, salvo che per essi sia intervenuta la riabilitazione; b) non hanno distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari; c) non hanno ostacolato lo svolgimento della procedura e hanno fornito all'organismo ad essa preposta tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; d) non hanno beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine dell'esdebitazione; e) non hanno già beneficiato dell'esdebitazione per due volte.

12) Vale pure considerare che a corredo della presente domanda viene depositata la **documentazione** prevista dagli artt. 67 e 68 del CCI, come da separato indice in atti.

13) Il nucleo familiare è composto dai ricorrenti e dal loro figlio minore, **[REDACTED]**, nato a **[REDACTED]** il **[REDACTED]** (C.F. **[REDACTED]**).

14) Situazione reddituale.

Il sig. Galasso Paolo è dipendente a tempo indeterminato della **[REDACTED]** dove svolge mansioni di "addetto alla smerigliatacchi" con una retribuzione media mensile di circa € 1.600/1.700. Questo importo è gravato da due cessioni del quinto e dalla quota mensile relativa a un pignoramento. Inoltre, il ricorrente mensilmente percepisce dall'Inps l'assegno unico per il figlio minore, il cui importo attuale è di € 199,40. La sig.ra di Chiano Matilde è casalinga e non percepisce alcun tipo di reddito.

15) Situazione patrimoniale.

I ricorrenti sono in pari misura comproprietari dell'immobile sito in Trani, a via Sant'Annibale Maria di Francia n. 80, piano primo, interno 1, identificato in Catasto Fabbricati del Comune di Trani al Foglio 24 p.lla 183 Sub 4, Cat A/3, classe 5, consistenza 3,5 vani, rendita € 225,95.

16) Questo immobile è adibito a residenza della propria famiglia ed è stato acquistato con mutuo ipotecario del 26/5/06, nel quale il sig. **[REDACTED]** fratello del ricorrente, ha prestato fideiussione. Inoltre, il solo sig.



Galasso è proprietario della quota indivisa pari 1/4 di un immobile e di otto terreni siti in Avigliano (Pz), come risulta in dettaglio dall'allegata visura catastale. Il valore di questo compendio immobiliare ammonta a € 88.885,00 (come da allegato prospetto in base ai valori medi OMI estratto dalla banca dati quotazione immobiliare Ag. Entrate). Egli è disponibile a offrire in vendita la sua quota e a porre a disposizione della procedura il corrispondente ricavato derivante dalla futura vendita. Altrettanto intendo fare i suoi due fratelli [REDACTED] e [REDACTED] con lui comproprietari dei medesimi immobili, i quali si impegnano a devolvere il corrispettivo ricavato dalla vendita delle rispettive quote e destinarlo in favore della procedura. A questo fine, i Sigg. [REDACTED] [REDACTED] sottoscrivono in calce al presente atto formale dichiarazione d'impegno.

La sig.ra di Chiano possiede solamente l'immobile destinato a residenza familiare, in comproprietà con il marito.

L'unico bene mobile registrato del sig. Galasso Paolo è l'autovettura FORD FOCUS CMAX targata DE 635 YD, che, per via della sua vetustà e dello stato di conservazione, non appare utilmente commerciabile.

Inoltre, egli è titolare presso Unicredit spa – ag. Trani del conto corrente iban n. IT79T0200832974001490472541, dei seguenti rapporti presso Poste Italiane: tre carte Postepay - n. IT61O368105138 201073901074 (con giacenza media di - € 9,71), n. 9445 con giacenza media di € 7,10 e n. 4108 con giacenza media di € 0,00, nonché del libretto postale n. 25707591 con giacenza media di € 0,64. Mentre sua moglie, sig.ra Di Chiano Matilde è titolare della carta bancomat Unicredit spa iban IT54Z 0200841721000421085791, con giacenza media di € 11,04.

In ordine agli atti di disposizione.

Dalla documentazione esaminata dal Gestore della Crisi, non risultano atti dispositivi compiuti negli ultimi cinque anni.

In ordine alle cause del sovraindebitamento.



La situazione di sovraindebitamento del sig. Galasso Paolo ha origine nella [REDACTED], insorta perlomeno nell'anno 2014 e che fino a poco tempo fa lo ha attanagliato in una dura morsa, costringendo lui e la sua famiglia a una vita grama e piena di tensioni.

Il Gestore della Crisi ha avuto modo di riscontrare l'intensa attività di gioco portata avanti dal sig. Galasso nel corso degli anni. In proposito, si legge a pag. 12 della relazione del professionista: *dagli estratti conto dedicati al gioco e alle scommesse online, riferiti all'arco temporale 2014-2023, depositati dai ricorrenti, si rilevano ripetuti ed incontrollati "movimenti puntate" compiuti dal sig. Galasso che inducono ad affermare che il medesimo non fosse in grado di resistere all'impulso di giocare.* Il Gestore ha, altresì, avuto modo di verificare che dal 17/7/23 il sig. Galasso Paolo ha intrapreso un percorso terapeutico presso il centro della Asl BAT - [REDACTED] attivo a Barletta, dove sta seguendo un trattamento specifico e personalizzato con regolari incontri periodici con lo psicologo e l'assistente sociale, a cui talvolta è chiamata a partecipare anche la moglie.

Purtroppo, l'insorgere di questo disturbo ha portato il ricorrente a una progressiva e persistente incapacità di gestire il proprio denaro e resistere all'impulso di attuare comportamenti finalizzati al [REDACTED] come è ricavabile dagli *appositi estratti conto dedicati al gioco e alle scommesse online*, che pure si allegano. Sicché, al fine di fronteggiare la condizione di depauperamento delle sue entrate, tenuta a lungo nascosta finanche alla moglie e ai familiari più stretti, ha sottoscritto tre finanziamenti. Non solo. Prima di ottenere questi prestiti, la pulsione a giocare lo ha portato a fare richieste di denaro anche a soggetti estranei al proprio nucleo familiare. La situazione in cui la [REDACTED] lo aveva costretto, non gli consentiva quella lucidità mentale da poter comprendere che i finanziamenti non dovevano essere concessi, perché non sostenibili.

Tutto ciò gli ha provocato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e la capacità di ottemperarvi con l'unica entrata derivante dallo stipendio e, soprattutto, ha posto in serio rischio la relazione coniugale.



Nella cennata condizione, vale considerare che l'assunzione da parte del sig. Galasso di obbligazioni per estinguere i debiti [REDACTED] non costituisce colpa grave e non rappresenta causa di esclusione di accesso alle procedure sul sovraindebitamento.

Infatti, la [REDACTED] è identificata come una patologia che comporta la perdita di controllo sulle proprie azioni e, quindi, la capacità di valutare correttamente le conseguenze delle proprie scelte.

Difatti, nella relazione del Gestore della Crisi si legge (a pag. 12): *il ricorso al credito si innesta in un quadro clinico dal quale emerge la perdita di gestione del proprio patrimonio, in quanto la [REDACTED] non consente di avere la lucidità mentale necessaria tale da poter comprendere che i finanziamenti non sarebbero stati sostenibili. Da tali circostanze, ne è derivato il perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile costituito dall'unica entrata derivante dalla retribuzione mensile percepita. Nel caso in esame, si ritiene che la [REDACTED] non integri una natura colposa, ma sia frutto di una effettiva patologia.*

A sostegno di ciò, merita di essere evidenziato il fatto che – **ad eccezione del mutuo ipotecario – il sig. Galasso Paolo nei vari finanziamenti ottenuti non presentava un adeguato profilo di merito creditizio.** Vale considerare che questi finanziamenti in effetti sono stati richiesti per fare fronte sia alle continue esigenze di denaro dovute all'insorgere della [REDACTED] sia per provvedere al pagamento delle rate del mutuo, che il sig. Galasso non riusciva più a effettuare in maniera regolare. Mentre in ordine al merito creditizio, vale sottolineare che il Gestore della Crisi pone in evidenza la condotta negligente da parte delle società finanziarie in questione, le quali, senza prestare la dovuta attenzione, hanno concesso finanziamenti a un soggetto già notevolmente indebitato e di cui le capacità di sostenibilità e restituzione erano dubbie e a rischio sin dall'inizio. Difatti, il Gestore della Crisi (a pag. 16 della sua relazione) scrive: *sul punto occorre precisare che l'art. 124-bis TUB prevede che prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuti il merito creditizio del*



consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso, fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente. Ai sensi dell'art. 68 comma 3 CCI, l'OCC nella sua relazione deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'Isee, di cui al decreto del Pres. Consiglio Ministri del 5/12/13, n. 159. **Nel caso di specie, come risulta dai prospetti prodotti, ai fini della concessione dei finanziamenti inseriti nella procedura a carico dei ricorrenti, gli istituti di credito, eccezion fatta per BNL spa, non hanno valutato correttamente il merito creditizio dei debitori, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita in relazione al reddito disponibile.**

Va, pure, evidenziato lo sforzo che i coniugi Galasso hanno sostenuto dopo la decadenza dal beneficio del termine, procedendo a una serie di versamenti liberi sulle rate del mutuo, pari a € 8.200,00 (come da ricevute in atti) di cui occorre evidentemente tenere conto.

Così come vanno considerate anche le richieste e conseguenti pratiche di definizione agevolata (c.d. rottamazione di alcune cartelle di pagamento, come da allegata attestazione dell'Agenzia Entrate-Riscossione, riguardanti tributi locali e bolli auto.

16) A questo punto, si ritiene doveroso riportare la seguente **tabella riassuntiva del passivo:**

CREDITORE	CAUSALE	NATURA	IMPORTO
-----------	---------	--------	---------



BNL SpA Proc. es. imm. RG 23/2024	Mutuo	Ipotecario	€ 64.593,60 (importo precettato 60.117,61)
		A DETRARRE	€ 8.200,00 (importi liberi versati)
			<u>€ 56.393,60</u>
Compenso OCC	Prestazione professionale	Prededuzione	€ 4.086,55 (saldo)
Compenso Avv. Ulisse Nicola	Prestazione professionale	Prededuzione	€ 4.000,00
Vivibanca	Finanziamento	Chirografario	€ 12.096,00
Futuro spa	Finanziamento	Chirografario	€ 6.200,00
RG ES. Trib. Trani RG n. 1222/22 (Compass)	Pign. Presso Terzi	Chirografario	€ 10.414,69
Cherry Bank – Marathon spv	Finanziamento	Chirografario	€ 41.987,56
Agenzia delle Entrate	2 pratiche rottamazione	Privilegiato	€ 2.909,43
Comune di Trani		Privilegiato	€ 1.141,64
Regione Puglia		Privilegiato	<u>€ 1.046,08</u>
TOTALE S E&O			€ 140.275,55

La tabella è stata elaborata secondo i criteri di legge e tenendo conto della normativa che regola il trattamento dei creditori secondo ordine di preferenza e modalità di calcolo degli interessi alla data della presentazione del ricorso.

Va, altresì, rilevato che presso il Tribunale di Trani sono pendenti le seguenti procedure esecutive: la n° 23/2024 R.G. Es. Imm. (promossa da BNL spa) e la n° 1222/2022 es. mob. (PPT promosso da Compass Banca spa).

Nella procedura di espropriazione immobiliare il G.E. (dott.ssa Calò Diletta) ha fissato l'udienza di comparizione per il giorno 3/12/24.



In ordine alla proposta di piano di ristrutturazione dei debiti lo scrivente difensore ritiene che i ricorrenti abbiano tutti i presupposti per essere ammessi alla relativa procedura di composizione della crisi, ai sensi degli art. 67 del CCI. Rammenta, altresì, che il CCI consente la possibilità di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma anche con il ricorso a finanza esterna, formulando una proposta di composizione della crisi, credibile sostenibile, verificabile e motivata.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 67 del CCI, i ricorrenti propongono il seguente piano di pagamenti:

Creditore	Tipologia	Capitale	Percentuale	PROPOSTA
BNL	Privilegiato	56.393,60	100%	56.393,60
OCC	Prededuzione	4.086,55	100%	4.086,55
Advisor	Prededuzione	4.000,00	75%	3.000,00
Vivibanca	Chirografario	12.096,00	20%	2.419,20
Futuro spa	Chirografario	6.200,00	20%	1.240,00
Compass	Chirografario	10.414,69	50%	5.207,34
Cherry Bank	Chirografario	41.987,56	20%	8.397,51
Ag. Entrate	Privilegiato	2.909,43	100%	2.909,43
Com. Trani	Privilegiato	1.141,64	100%	1.141,64
Reg. Puglia	Privilegiato	1.046,08	100%	1.046,08
	TOTALE	139.229,47		85.841,35

In linea con i dettati normativi citati e al fine di porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento i ricorrenti avanzano la proposta innanzi descritta, che si ritiene possa costituire l'unico strumento per soddisfare, in ordine a gradi e privilegi, tutti i creditori e di vedere tutelato, secondo le disposizioni in materia vigenti, il diritto ad essere riabilitati dal permanente stato di crisi e insolvenza che li investe.

All'uopo una logica applicazione dell'art. 2740 c.c. nell'ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento e considerato che sussiste



un collegamento funzionale tra la responsabilità patrimoniale e l'interesse del creditore, la verifica da svolgere riguarda la realizzazione del miglior interesse per il ceto creditorio rispetto alla consistenza del patrimonio del debitore nella sua composizione di beni attuali e futuri.

Dalle evidenze documentali, emerge, che la paga del ricorrente è gravata da due cessioni del quinto e dal prelievo del datore di lavoro conseguente a pignoramento presso terzi, per un totale di circa € 600,00 mensili.

Al fine della presente proposta si consideri lo stipendio del sig. Galasso al lordo della cessione del quinto e della trattenuta obbligatoria a seguito del pignoramento presso terzi e del fabbisogno di sostentamento per la famiglia.

Non sembra potersi dubitare in merito alla revocabilità dei contratti di cessione del quinto, come della delegazione di pagamento, tenuto conto che la titolarità della posizione rimane in capo al debitore lavoratore sino alla maturazione della rata. D'altronde, diversamente argomentando, questi creditori usufruirebbero di un trattamento privilegiato che ne consentirebbe l'integrale soddisfacimento, con la proporzionale riduzione del patrimonio del debitore per soddisfare gli altri creditori.

Ciò chiarito, il patrimonio disponibile del ricorrente è rappresentato dalla retribuzione mensile pari a € 1.600/1.700 e la quota parte di spese necessarie per il sostentamento del nucleo familiare è pari a circa € 940. La quota di patrimonio che i ricorrenti metterebbero a disposizione della procedura è pari a € 600,00 mensili, mentre la somma rimanente di € 300,00 servirebbe come cuscino di sicurezza in caso di spese impreviste; questa somma va incrementata dell'assegno unico corrisposto dall'Inps, variabile annualmente in base al reddito conseguito e previsto fino al compimento della maggiore età del figlio **██████**. Come esposto, attualmente l'importo percepito è di € 199,40 al mese. Inoltre, va considerato il ricavato della vendita dell'immobile e dei terreni siti in Basilicata, di cui il sig. Galasso è proprietario della quota di ¼ (come risulta dall'allegata visura). Il valore di tali immobili è stato calcolato secondo i valori OMI Ag. Entrate e, conseguentemente, determinato in € 88.885,00.



Tanto esposto e considerato, i ricorrenti propongono ai creditori un piano di ristrutturazione che preveda il pagamento della somma di € 88.841,35 mediante il conferimento nella procedura dell'intero ricavato dei suddetti immobili siti in provincia di Potenza, che si prevede di realizzare nella misura di € 66.663,00 e, al contempo, corrisponderebbero € 600 al mese per 32 rate. Se, invece, l'effettivo ricavato della vendita fosse inferiore rispetto a quello auspicato, i ricorrenti si dichiarano disponibili a un prolungamento dei tempi del piano fino alla concorrenza della somma proposta, mantenendo fermo l'importo mensile della rata in € 600,00.

Pertanto, tutto ciò premesso e considerato, i sigg. Galasso Paolo e di Chiano Matilde, come sopra rappresentati e difesi

CHIEDONO

All'Ill.mo Tribunale adito:

a) IN VIA PRELIMINARE, **disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata** intrapresi nei loro confronti fino al momento in cui il provvedimento di omologa divenga definitivo, al fine di evitare che la loro prosecuzione pregiudichi la fattibilità del piano;

- b) in particolare, disporre la sospensione delle due procedure esecutive in atto presso il Tribunale di Trani, **promosse da COMPASS BANCA spa e da BNL spa, rispettivamente rubricate al n° R.G.E. n. 1222/22 (dott. Rizzo) e n. R.G. ES. IMM. n. 23/24 (dr.ssa Calò);**

c) NEL MERITO, di **essere ammessi alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore** ex art. 67 CCE, per l'effetto, disporre che dal momento dell'omologa non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive;

d) stabilire idonea forma di pubblicazione della domanda e del decreto.

Unitamente alla presente proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, si depositano i documenti indicati nel presente ricorso, come da separato indice.

Con espressa riserva di modificare e/o integrare la produzione documentale.



Si dichiara che la presente procedura verte in materia di composizione della crisi da sovraindebitamento e risulta soggetta al versamento del contributo unificato nella misura fissa di € 98,00.

Trani, 20 novembre 2024

Letto, confermato e sottoscritto:

Sig. Galasso Paolo

Sig.ra Di Chiano Matilde

Sig. [REDACTED]

Sig. [REDACTED]

Awv. Nicola Ulisse



DICHIARAZIONE D'IMPEGNO A VENDERE

Noi sottoscritti:

[redacted], nato a [redacted] (c.f. [redacted]) residente a [redacted]
in Via [redacted]

[redacted], nato a [redacted] (c.f. [redacted]) residente a [redacted] Via
[redacted]

comproprietari con nostro fratello Galasso Paolo

dichiariamo

di essere disponibili a vendere le rispettive quote degli immobili, siti in Avigliano (Pz) in
comproprietà con nostro fratello Galasso Paolo, nato a Trani il 26/02/76 (c.f. GLSPLA76B26
L328G) e ivi residente in Via Sant'Annibale Maria di Francia, n. 80, come specificati nell'unità
visura catastale.

Per l'effetto, ci impegniamo a dare corso agli adempimenti che, a tal fine, ci saranno richiesti e a
porre a disposizione l'intero ricavato in favore della procedura di ristrutturazione dei debiti da
egli intrapresa, protocollata presso l'OCC di Trani al n. 40/2024.

Tanto al solo scopo di contribuire a risolvere lo stato di sovraindebitamento di nostro fratello
Galasso Paolo.

Con osservanza.

Trani, 20 novembre 2024

[redacted]
[redacted]
[redacted]

Attesto che le firme sopra riportate sono
state apposte in mia presenza.

Avv. Fidele Uffini

Avv. Nicola Ulisse
Piazza della Repubblica, 14
76125 Trani
Tel. 0883953610

TRIBUNALE DI TRANI

Sezione Fallimentare

RG 238/2024 (Dott. Giuseppe Rana)

CHIARIMENTO SU GRADUAZIONE CREDITO ADVISOR

Il sottoscritto Avv. Nicola Ulisse, difensore e procuratore del sig. GALASSO Paolo e della sig.ra DI CHIANO Matilde, nella procedura in epigrafe indicata, con riferimento alla richiesta di chiarimenti dell'On. Tribunale, precisa che la tipologia del proprio credito come advisor, per un mero refuso è stato indicato in prededuzione.

In realtà, esso è da considerare "privilegiato", ai sensi dell'art. 2751 bis n. 2) Cod. Civ.. Inoltre, precisa che la somma di € 3.000, indicata nelle tabelle riportate nel ricorso introduttivo, è comprensiva degli oneri di legge e corrisponde al 75% del compenso richiesto.

Con osservanza.

Trani, 16 dicembre 2024

Avv. Nicola Ulisse



AVV. VALENTINA COSMAI

Via Fratelli Bandiera n. 4 – Bisceglie

pec: valentina.cosmai@pec.ordincavvocatitrani.it

Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

Circonscrizione del Tribunale di Trani

MODIFICA A RELAZIONE

ai sensi degli artt. 9, comma 3-*bis* della L. n. 3/2012 e 68, comma 2, del D.Lgs. n. 14/2019
come modificato dal D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 10
agosto 2023, n. 103.

in ordine alla domanda formulata dai sig.ri

GALASSO PAOLO

DI CHIANO MATILDE

per il piano di ristrutturazione dei debiti



AVV. VALENTINA COSMAI

Via Fratelli Bandiera n. 4 – Bisceglie

pec: valentina.cosmai@pec.ordineavvocatitrani.it

Rito: RICORSO RISTRUTTURAZIONE DEBITI DEL CONSUMATORE**Numero di Ruolo generale: 238 - 1/2024****Giudice: RANA GIUSEPPE**

Per il sig. **GALASSO PAOLO**, nato a Trani il 26/02/1976 (c.f.: GLSPLA76B26L328G) e la sig.ra **DI CHIANO MATILDE**, nata a Trani il 04/03/1975 (c.f.: DCHMLD75C44L328U) entrambi residenti a Trani in Via Annibale Maria di Francia n. 80, in qualità di gestore della crisi da sovraindebitamento nominato dall' Organismo di Composizione della Crisi istituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Circoscrizione del Tribunale di Trani, in data 18.06.2024

PREMESSO CHE

In data 10.12.2024 la sottoscritta riceveva notifica dalla Cancelleria di Codesto Tribunale in cui il Giudice nominato fissava il termine per integrazione e chiarimenti, richiedendo, vista l'istanza/relazione, la modifica del piano, entro gg.10, con particolare riferimento alla prededuzione dell'advisor

Alla luce di quanto suesposto, il Gestore provvede con il presente atto e precisa quanto segue:

	Creditore	Grado di privilegio	Capitale
a)	OCC	prededuzione	€4.086,61 (totale €4.787,48 oltre iva)
b)	ADIVSOR	privilegio	€4.000,00
c)	BNL s.p.a.	ipoteca	€56.393,60 (€64.593,60 - €8.200,00 per versamenti liberi)
d)	Vivibanca s.p.a.	chirografo	€12.096,00
e)	Futuro s.p.a.	chirografo	€6.200,00
f)	Compass Banca s.p.a.	chirografo	€10.414,69
g)	Cherry Bank – Maranthon spv	chirografo	€41.987,56
h)	Comune di Trani	chirografo	€1.141,64
i)	Agenzia della Riscossione	privilegio	€2.909,43



AVV. VALENTINA COSMAI

Via Fratelli Bandiera n. 4 – Bisceglie

pec: valentina.cosmai@pec.ordineavvocatitrani.it

j)	Regione Puglia	privilegio	€ 1.046,08
	TOTALE		€140.275,61

	Creditore	Grado di privilegio	Capitale	% di soddisfazione	Proposta
a)	OCC	prededuzione	€ 4.086,61 (€4.787,48 oltre iva)	100%	€4.086,61
b)	ADIVSOR	privilegio	€4.000,00	75%	€3.000,00
c)	BNL s.p.a.	Ipoteca	€56.393,60	100%	€56.393,60
d)	Comune di Trani	privilegio	€1.141,64	100%	€1.141,64
e)	Agenzia della Riscossione	privilegio	€2.909,43	100%	€2.909,43
f)	Regione Puglia	privilegio	€ 1.046,08	100%	€ 1.046,08
g)	Compass Banca s.p.a.	chirografo	€10.414,69	50%	€5.207,34
h)	Vivibanca s.p.a.	chirografo	€12.096,00	20%	€2.419,20
i)	Futuro s.p.a.	chirografo	€6.200,00	20%	€1.240,00
j)	Cherry Bank – Maranthon spv	chirografo	€41.987,56	20%	€8.397,51
	TOTALE		€140.275,61		€ 85.841,41

I creditori verrebbero soddisfatti per l'importo complessivo di € 85.841,41 mediante il pagamento di

- € 66.663,00, quale ricavato della vendita dei terreni del sig. Galasso in comproprietà;
- € 19.178,41 in n. 32 rate mensili di € 600,00 ciascuna mediante le seguenti modalità:
 1. pagamento integrale ed in prededuzione delle spese sorte per la presente procedura nei confronti dell'OCC di Trani;



AVV. VALENTINA COSMAI

Via Fratelli Bandiera n. 4 – Bisceglie
pec: valentina.cosmai@pec.ordineavvocatitrani.it

2. successivamente ai crediti in prededuzione, pagamento integrale dei crediti nei confronti dell'advisor Avv. Nicola Ulisse, di BNL spa (procedura esecutiva immobiliare n 23/2024 R.G. Es. Imm pendente presso il Tribunale di Trani) e dei crediti dovuti nei confronti dell'Agenzia della Riscossione, del Comune di Trani e di Regione Puglia;
3. successivamente ai crediti di cui al punto 2), pagamento parziale al 50% del credito nei confronti di Compass spa (procedura esecutiva mobiliare di pignoramento presso terzi, terzo pignorato [REDACTED] R.G.E. 1222/2022 innanzi il Tribunale di Trani) e pagamento parziale di tutti gli altri crediti chirografari nella misura del 20%.

Bisceglie, 16.12.2024

Il Gestore della Crisi

Avv. Valentina Cosmai

